

**CONTRATTO D'OPERA FINALIZZATO AL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI E GLI SPAZI COMUNI
PRESENTI NELL'EDIFICIO DENOMINATO "CENTRO SERVIZI"**

TRA

Il *CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO* – Sede territoriale di Rieti, con sede legale in Roma (00173) in via di Campo Romano, 65 - C.F. e P.IVA n. 16452941004 – PEC: protocollo@pec.consorziolazio.it, in persona del Dirigente della sede territoriale di Rieti – Ing. Emiliano Fagiani, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, di seguito denominato "*Conorzio*",

E

La ditta/soc....., con sede in in via, avente P.IVA n.
- PEC:, rappresentata dal sig., domiciliato per la carica presso la sede della Società in via, di seguito denominata "*Impresa o Società*";

PREMESSO:

- che la, con sede inin via, ha regolarmente inoltrato la documentazione di gara richiesta unitamente alla propria migliore offerta, formulata in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara;
- che con **determinazione n. .../2022 del xx.xx.2022**, si è stabilito di affidare l'incarico per il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici consortili e degli spazi comuni presenti nell'edificio denominato "Centro servizi", per l'anno **2023**, allacon sede in via - P.IVA, che ha offerto il miglior prezzo;
- che a tale appalto è stato assegnato il seguente codice CIG: Z8F3923B19;
- che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il geom. Marco Mostarda, dipendente dell'Ente, che svolgerà anche le funzioni di direttore dell'esecuzione;
- che è stato acquisito agli atti dell'Ente il DURC dell'impresa, attestante la regolarità contributiva della stessa – **prot. n. con scadenza al**;
- che le verifiche dei requisiti dichiarati hanno dato esito positivo;
- che, ai fini del presente contratto l'impresa elegge domicilio presso la propria sede sita in via – PEC: Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto e/o tramite PEC, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione, oppure a mani proprie della persona indicata come rappresentante dell'impresa durante la conduzione

dei lavori.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(ACCETTAZIONE DELLA PREMESSA)

Il Consorzio Industriale del Lazio, di seguito denominato “Consorzio”, come sopra rappresentato e la, avente P.IVA n., di seguito denominata “Impresa o Società”, come sopra rappresentata, accettano e confermano quanto richiamato in premessa.

ART. 2

(OGGETTO DEL CONTRATTO)

Il Consorzio, con il presente contratto, dà e concede in appalto all’Impresa che, in persona del suo rappresentante legale accetta, il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici consortili e degli spazi comuni presenti nell’edificio denominato “Centro servizi”.

ART. 3

(LUOGO E OGGETTO DEL SERVIZIO)

Il servizio di pulizia e sanificazione viene prestato per l’edificio di proprietà dell’Ente situato nel Comune di Rieti (RI) in via dell’Elettronica, snc e denominato “Centro Servizi” come meglio evidenziato nelle allegate planimetrie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Tale servizio riguarda:

- a) Uffici consortili per complessivi mq. 708,00 circa (*terzo livello*);
- b) Servizi igienici a servizio degli uffici per complessivi mq. 48,00 circa (*terzo livello*);
- c) Androne di ingresso e scale di accesso per complessivi mq. 118,00 circa (*terzo livello*);
- d) Parti comuni (androni, portici e rampe) della scala “A” e per la scala “B” esclusivamente al piano terra (*primo livello*) e piano primo (*secondo livello*) per complessivi mq. 631,00 circa;
- e) Servizi igienici di uso comune posti al piano terra (*primo livello*) e piano primo (*secondo livello*) per complessivi mq. 110,00 circa.

ART. 4

(CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE)

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità risultanti dagli atti di gara, dalle dichiarazioni rese e dall’offerta tecnico/economica presentata, documenti ben noti alle parti e già sottoscritti per integrale accettazione in sede di gara. La ditta appaltatrice dichiara di aver esaminato con accuratezza e

massima diligenza tutti gli atti gara e garantisce che l'esecuzione del servizio sarà effettuata a regola d'arte seguendo fedelmente i suddetti atti e tutte le disposizioni impartite dall'Ente.

ART. 5

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE)

La ditta appaltatrice s'impegna ad adibire, ai servizi oggetto del presente contratto, suoi dipendenti in numero adeguato e sufficiente a mantenere costantemente i locali in argomento in perfetto stato di pulizia, fornendoli altresì di apposita divisa di lavoro, dotazioni DPI nonché tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e la data di assunzione e l'indicazione della ditta appaltatrice.

La ditta, si obbliga altresì all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.

Il personale dovrà garantire corretto comportamento ed osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari dell'Ente. Al fine di evitare disguidi è necessario che la ditta appaltatrice mantenga il più possibile un gruppo stabile di lavoro, salvo che non venga espressamente richiesta la sostituzione di quegli addetti che diano motivi di lagnanza. Entro 20 giorni dalla data di inizio dell'appalto, la ditta appaltatrice comunicherà per iscritto al Consorzio il nominativo, le generalità ed i recapiti del referente tecnico/amministrativo per la gestione dell'appalto, nonché i nominativi delle persone che verranno impiegate per la pulizia dei locali in argomento con le rispettive qualifiche. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni nel personale impiegato, con un preavviso di 48 ore.

La ditta assuntrice per l'esecuzione dei lavori, dovrà inoltre osservare le vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio concesso in appalto.

L'appaltatore dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione stipulato fra le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali e dagli altri che interverranno nel periodo in cui si svolgeranno i lavori relativi al presente servizio.

ART. 6

(SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

Le operazioni ed i servizi richiesti sono da svolgersi secondo le modalità e frequenze di seguito specificate, per gli spazi evidenziati nelle allegate planimetrie:

- Pulizia degli uffici del Consorzio (*terzo livello*), per 3 (tre) giorni a settimana da concordare, di tutti gli ambienti, nessuno escluso, ivi compresi i servizi igienici e l'androne di ingresso;
- Pulizia parti comuni (androni, portici e rampe) della scala "A" e per la scala "B" esclusivamente al piano terra (*primo livello*) e piano primo (*secondo livello*) oltre i servizi igienici di uso comune, per n. 3 (tre) giorni a settimana;
- Pulire e spolverare tutti i mobili;
- Lavaggio dei vetri nel Centro Servizi: una volta ogni tre mesi;
- Pulire accuratamente tutti gli infissi, porte e vetri per la buona conservazione degli stessi e mantenere costantemente in ordine tutti gli ambienti regolarmente puliti;
- Idonea sanificazione degli uffici consortili, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, da eseguirsi almeno una volta la settimana con prodotti CE.
- Pulizia degli spazi esterni antistanti gli ingressi al Centro Servizi, almeno ogni quindici giorni.

I lavori di pulizia vanno eseguiti nelle ore in cui il personale è assente dagli uffici.

ART. 7

(CORRISPETTIVI)

Il corrispettivo per l'erogazione del servizio di pulizia e sanificazione di cui al presente contratto è pari a complessivi € **xx.000,00/anno** oltre I.V.A. di legge e per l'anno 2023, come risultante dall'offerta prodotta in fase di gara e conservata agli atti dell'Ente.

ART. 8

(MODALITA' DI PAGAMENTO)

I pagamenti, per il servizio in parola, avverranno a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche PA, intestate all'Ente, con cadenza mensile. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010, l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste Italiane S.p.A. e che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto

vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane S.p.A. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'Impresa dichiara inoltre che in ogni eventuale contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. L'Impresa si obbliga altresì, a pena di risoluzione del presente contratto, a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali modifiche o cambiamenti del conto corrente indicato.

ART. 9

(DURATA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE)

Il presente contratto ha una durata di anni 1 (uno) a decorrere dal **1 gennaio 2023** (01.01.2023) e fino al **31 dicembre 2023** (31.12.2023) ed è escluso il tacito rinnovo (*legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i.*).

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Ente ha facoltà di risolvere il presente contratto, mediante PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la sede operativa della ditta affidataria e senza la necessità di ulteriori adempimenti, in uno dei seguenti casi:

- frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- subappalto non autorizzato o cessione totale e/o parziale del contratto;
- contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
- inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;

La risoluzione del contratto, determinata dall'occorrenza delle situazioni sopra descritte non comporta alcun indennizzo a favore dell'appaltatore; quest'ultimo è comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni occorsi.

ART. 10

(RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE)

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che, in relazione all'espletamento del servizio prestato o ad altre cause ad esso connesse, derivasse ai fruitori del servizio, all'Ente appaltante ed a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità del Fornitore stesso che ne risponde direttamente e/o indirettamente senza riserve e/o eccezioni.

Pertanto, il Consorzio è da intendersi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi in genere e verso il personale impiegato nell'esecuzione del servizio che quindi dovrà essere opportunamente

assicurato, addestrato, istruito e verso il quale dovrà essere osservata ogni disposizione di legge in merito a cura esclusiva del Fornitore.

Inoltre, il Fornitore sarà responsabile e pertanto dovrà rispondere in caso di causato danno alle strutture (unità immobiliari e/o attrezzature) oggetto del servizio e di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Consorzio; nel qual caso l'Ente per ottenere la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti del Fornitore.

A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi e/o Prestatori d'opera (personale addetto) compreso l'eventuale danneggiamento al patrimonio immobiliare/strumentale dell'Ente conseguenti all'espletamento del servizio, il Fornitore dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa RCT/RCO con adeguati massimali che dovrà presentare in copia al Consorzio.

La suddetta copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Ente nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa.

La polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e/o Prestatori d'opera (RCO), avente per oggetto l'attività di cui al servizio affidato, dovrà essere stipulata con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 3.000.000,00 unico (potrà essere limitato ad € 2.500.000,00 per persona relativamente alla sola garanzia RCO). Resta inteso che somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico del Fornitore.

L'esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del presente atto, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Ente appaltante e pertanto, qualora il Soggetto Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa in parola, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 11

(CONTESTAZIONI E VERTENZE)

In carenza della definizione del contenzioso mediante gli istituti di cui alla vigente normativa, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al

temine del contratto, le parti concordano di rinunciare sin d'ora al ricorso all'arbitrato eleggendo, quale competente, esclusivamente il Foro di Rieti.

ART. 12

(REGISTRAZIONE E SPESE)

Le spese di bollo per la eventuale registrazione del presente Contratto sono a carico del Consorzio che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601; ogni altra eventuale spesa, tassa o imposta, oltre a quelle sopra menzionate sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 13

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 14

(TRATTAMENTO DEI DATI)

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si informa che:

- 1) i dati forniti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente affidamento, essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla Legge o dal rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
- 2) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno all'Ente incaricato del procedimento, altre Autorità previste per Legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 oppure ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.;
- 3) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è il *Consorzio Industriale del Lazio*, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Roma (00173) in via di Campo Romano, 65.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici su numero cinque facciate per intero più parte della sesta facciata oltre gli allegati, letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

*IL DIRIGENTE
(F.to digitalmente)*

*IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
(F.to digitalmente)*